

STATUTO

A.STU.R

ASSOCIAZIONE DELLE SOCIETA' DI TRASFORMAZIONE URBANA E PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLA CITTA'

SCOPI

Art. 1. – L'Associazione, con sede in Roma, promuove e persegue l'obiettivo di sostenere e sviluppare l'attività delle Società di Trasformazione Urbana costituite ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. n. 267/2000, nonché degli altri organismi ed istituti di partenariato pubblico-privato operanti nell'ambito delle riqualificazioni/trasformazioni urbane, anche promuovendo le opportune iniziative al fine di definire un quadro legislativo nazionale e regionale di sostegno alle attività delle Società di Trasformazione Urbana.

A tale scopo, ed al fine di agevolare l'uso delle Società di Trasformazione Urbana e più in generale delle forme di partenariato pubblico-privato per l'attuazione dei progetti complessi di riqualificazione/trasformazione urbana, l'Associazione, anche attraverso i suoi associati, può prestare la sua collaborazione alle Amministrazioni Pubbliche ed ai privati nello studio dei problemi relativi alla realizzazione di programmi urbani complessi ed ai rapporti di partenariato pubblico-privato in tale ambito .

L'Associazione potrà procedere anche a pubblicazioni periodiche o occasionali, all'organizzazione di seminari, convegni ed attività formative.

SOCI

Art. 2. – I soci si distinguono in soci fondatori, effettivi e sostenitori.

I soci fondatori sono individuati in quelli che hanno sottoscritto l'atto costitutivo dell'Associazione.

Possono far parte dell'Associazione come soci effettivi le Società di Trasformazione Urbana e quelle comunque costituite o partecipate da enti pubblici per la realizzazione di trasformazioni urbane, le Regioni e gli Enti Locali e le loro associazioni nazionali, gli Istituti di Credito e le Fondazioni bancarie, le Università e le Associazioni rappresentative delle categorie produttive.

Le altre pubbliche amministrazioni, le associazioni ed organismi culturali e professionali, gli enti, le società e tutti gli altri soggetti che, svolgendo attività nel campo urbanistico ed edilizio o nei campi affini, intendano collaborare con l'Associazione, possono essere ammessi in qualità di soci sostenitori.

Art. 3. – L'ingresso di nuovi soci, sia effettivi che sostenitori, viene deliberata dal Consiglio direttivo dell'Associazione.

Art. 4. - Si cessa dalla qualità di socio: 1) per dimissioni; 2) per cessazione, liquidazione o sottoposizione a procedura concorsuale della Società di Trasformazione Urbana; 3) per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo, direttamente o su proposta di almeno un terzo dei soci effettivi, in caso di violazione delle norme dello Statuto o in altri casi di particolare gravità.

ORGANI

Art. 5. - Sono organi dell'Associazione:

l'Assemblea generale;

il Consiglio direttivo;

il Presidente;

i Revisori dei conti,

ASSEMBLEA GENERALE

Art. 6. - L'Assemblea generale è costituita da tutti gli iscritti all'Associazione in regola con le quote associative. Essa deve riunirsi in via ordinaria una volta all'anno e, in via straordinaria, ogni qualvolta questioni di particolare importanza lo richiedano. La convocazione è disposta dal Consiglio direttivo, di propria iniziativa o su richiesta scritta e motivata da parte di almeno un terzo dei membri effettivi.

Art. 7. - L'Assemblea generale annuale traccia le direttive generali e stabilisce il programma di massima per l'attività dell'Associazione per l'anno successivo; approva le modifiche allo Statuto ed i bilanci consuntivi e preventivi; stabilisce la sede dell'Assemblea annuale successiva.

Alle deliberazioni sulle direttive generali e sul programma, nonché sui bilanci morale deve procedersi nella tornata ordinaria.

In casi eccezionali talune deliberazioni spettanti all'Assemblea possono, a giudizio del Consiglio direttivo, essere adottate anche per referendum attivato per mezzo del servizio postale o con comunicazioni di posta elettronica, salva la loro ratifica nell'Assemblea immediatamente successiva.

Art. 8. - L'avviso di convocazione dell'Assemblea, con l'indicazione dell'o.d.g., del luogo e dell'ora, è diramato dal Presidente.

L'Assemblea è valida quando sia presente la maggioranza dei soci fondatori ed effettivi. Qualora tale maggioranza non sia raggiunta all'ora stabilita, l'Assemblea si riunisce validamente trascorsa un'ora, qualunque sia il numero dei presenti.

I soci fondatori ed effettivi ed i soci sostenitori hanno diritto al voto su tutti gli oggetti posti in votazione.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza, non computando gli astenuti.

Per le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e per lo scioglimento dell'Associazione è necessario in prima convocazione la presenza di almeno due terzi dei soci fondatori ed effettivi e di quelli sostenitori dell'Associazione, e della maggioranza di due terzi dei votanti. In seconda convocazione, qualunque sia la presenza dei soci, sarà sufficiente la maggioranza dei votanti.

A tutti i soci è consentito farsi rappresentare mediante delega scritta, conferita ad altro socio appartenente alla medesima categoria, che abbia diritto di partecipare; ma ciascun socio non può ricevere più di dieci deleghe.

L'Assemblea è presieduta da un Presidente assistito di un Segretario nominato dalla Assemblea stessa.

Della riunione deve essere redatto verbale da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO E GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9. - Il Consiglio direttivo è costituito da un minimo di 3 ad un massimo di 9 membri; la maggioranza dovrà comunque essere espressione di soci che abbiano la qualifica di Società di Trasformazione Urbana.

Essi sono eletti tra i soci effettivi o fondatori dall'Assemblea ordinaria, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio direttivo si riunisce di regola una volta ogni quadrimestre e, in via straordinaria, su invito del Presidente, tutte le volte che questioni di particolare urgenza o importanza lo richiedano.

Le decisioni vengono adottate a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 10. - Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente nonché uno o più Vice Presidenti dell'Associazione; il Consiglio potrà altresì deliberare la costituzione di una Giunta Esecutiva se il numero dei componenti del Consiglio stesso è maggiore di cinque.

Il Presidente sarà comunque scelto fra i membri designati dai soci effettivi o fondatori.

Tutte le cariche dei membri del Consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 11. - Spetta al Consiglio direttivo predisporre il programma e la relazione generale annuale della attività dell'Associazione; convocare l'Assemblea generale, nominare i membri effettivi; deliberare sull'ammissione dei soci; predisporre la costituzione e il funzionamento delle Commissioni di studio; nominare e revocare il personale; accettare i lasciti e le donazioni; autorizzare le liti attive e passive dell'Associazione; deliberare i regolamenti oltre alle istruzioni per il funzionamento dell'Associazione; deliberare sulle spese di carattere straordinario e adottare in genere tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione, anche delegando alla Giunta esecutiva le deliberazioni su determinati oggetti.

Art. 12. - I posti di Consigliere elettivo che si rendono eventualmente vacanti, per qualsiasi causa, prima della scadenza del biennio, sono coperti dai soci che nell'elezione hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

I nuovi Consiglieri durano in carica sino al termine del triennio.

Art. 13. - La Giunta esecutiva, ove nominata, provvede all'ordinaria attività dell'Associazione secondo le deliberazioni e le direttive del Consiglio e adotta, in caso di urgenza, su invito del Presidente, tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio, al quale riferisce nella prima riunione del Consiglio stesso.

PRESIDENTE

Art. 14. - Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei rapporti interni ed esterni.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente, al quale, peraltro, può delegare determinate funzioni.

REVISORI DEI CONTI

Art. 15. - I Revisori dei conti sono eletti a maggioranza di voti, ogni tre anni, dall'Assemblea generale, in numero di tre effettivi, di cui uno in rappresentanza dei soci sostenitori, e di tre supplenti, di cui uno tra i soci sostenitori. In caso di morte, di dimissioni e di decadenza di uno o più revisori, subentrano i supplenti delle rispettive categorie; se con i supplenti non si integra il numero prescritto degli effettivi, si procede a coprire i posti mancanti coi soci che, nelle elezioni, hanno avuto il maggior numero di voti dopo gli eletti.

GESTIONE FINANZIARIA E PATRIMONIALE

Art. 16. - L'anno finanziario dell'Associazione coincide con l'anno solare.

I soci fondatori ed effettivi e gli Enti sostenitori sono tenuti a corrispondere all'Associazione una quota associativa, stabilita anno per anno dal Consiglio direttivo. La Fondazione Astengo viene esonerata dal versamento delle quote annuali associative.

Gli Enti sostenitori sono tenuti inoltre a corrispondere un contributo da concordarsi volta per volta con l'Associazione

Art. 17. - Il patrimonio dell'Associazione è costituito dal capitale esistente alla data di approvazione del presente Statuto, dalle donazioni, dai lasciti e dalle somme che siano comunque destinate a capitale. Le entrate sono costituite dalle rendite patrimoniali, dalle quote versate annualmente dai soci effettivi e dagli Enti sostenitori, dai proventi delle pubblicazioni e dai contributi di qualsiasi specie erogati a favore dell'Associazione o ad essa spettanti e non destinati a capitale.